



COMPORTAMENTO E VALUTAZIONE NEL II CICLO: INNOVAZIONI INTRODOTTE DA DPR 134/25 E DPR 135/25

Collegio dei docenti del 27/10/2025 – Prof.ssa Loredana Lorena



Legge n. 150/2024

Revisione del DPR 249/1998 e DPR 122/2009

► Art. 1, c. 4 della Legge n. 150/2004

«Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, **con uno o più regolamenti** adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento**»



I REGOLAMENTI ATTUATIVI E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE E COMPORTAMENTO NEL II CICLO

DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 8 agosto
2025, n. **134**

Regolamento concernente
**modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249,**
recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti
della scuola secondaria

DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 8 agosto
2025, n. **135**

Regolamento recante
**modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica
22 giugno 2009, n. 122, in**
materia di valutazione degli
studenti del secondo ciclo di
istruzione



PARTE PRIMA

MODIFICHE ALLO

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI –

DPR 249/1998

INTRODOTTE DAL DPR 134/25



D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 – 1
TEMPISTICA ADOZIONE REGOLAMENTO

- Le istituzioni scolastiche devono adeguare i codici disciplinari, da inserire in apposito Regolamento interno che dovrà essere deliberato, **entro il 10 novembre**, dal Consiglio di istituto
- Nelle more dell'adeguamento dei regolamenti di disciplina, si continuano ad applicare i codici disciplinari previgenti, ovvero le disposizioni già normate dall'istituzione scolastica

D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 – 2
SANZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Sanzioni per infrazioni gravi o reiterate	Delibera dell'organo competente – consiglio di classe	Riferimento normativo
Allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni	Il C.d. classe delibera ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati. Si prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8 e 8-bis
Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni	Il C.d. classe delibera <u>ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE</u>, pari al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate (o a scuola in assenza di convenzione) con figure di riferimento delle strutture e referenti della scuola. Il CDC può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dei giorni di allontanamento deliberato. Si prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe. Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato ai fini dell'attribuzione del voto di condotta. Le ore sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico e non incidono sulla valutazione delle singole discipline.	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies Art. 6, co. 3-bis

D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 – 3

SANZIONI DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Sanzioni per reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola

Sanzioni per reati	Delibera dell'organo competente – CONSIGLIO DI ISTITUTO	Riferimento normativo
Allontanamento dalla comunità scolastica superiori a 15 giorni	Per reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, il c.d. istituto promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria , un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Durante il periodo di Allontanamento dalla comunità scolastica per percorso di recupero educativo , si prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8-sexies e 9
Allontanamento dalla comunità scolastica sino al termine dell'anno scolastico	Per recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi meno gravi), si prevede Allontanamento dalla comunità scolastica per percorso di recupero educativo sino al termine dell'a.s. Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9-bis
Esclusione dallo scrutinio o dall'esame	Per recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi più gravi) si prevede l' esclusione dallo scrutinio e/o esame . Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9-bis e 9-ter

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 – 4

Le modifiche introdotte dall'art. 1 al DPR 249 – art. 2 in merito a prevenzione bullismo e cyberbullismo

MODIFICA
Il DPR 249



Approccio
proattivo e
preventivo

- **Art. 2 -DIRITTI**
- **co. 8:** La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: (...)
- **f-bis) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza**
- Il DPR 134 recepisce quanto previsto dall'**articolo 5 della legge n. 70/2024 in materia di bullismo e cyberbullismo** e amplia l'impegno delle istituzioni scolastiche, ponendole al centro delle azioni atte a predisporre le condizioni necessarie per garantire l'individuazione di tali comportamenti, nonché di uso o abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e di forme di dipendenza

Si ricorda che la Legge n. 70/2024 in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, introduce le seguenti modifiche alla Legge 71/2017.

Ogni istituzione scolastica:

- Adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- Istituisce un Tavolo permanente di monitoraggio;
- Recepisce nel proprio Regolamento le linee di orientamento
- Individua un referente

D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 – 4
Le modifiche introdotte dall'art. 1 al DPR 249 art. 4 c. 3 e c. 5

*In rosso e corsivo
le modifiche.*

Art. 4, co. 3: La responsabilità disciplinare è **personale**. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. ***Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.***

Art. 4, co. 5: Le sanzioni sono sempre **temporanee**, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al **principio di gradualità** nonché, per quanto possibile, al **principio della riparazione del danno**. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. ***Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.***

La **NOTA prot. n. 3602/2008** precisa che:

- Le sanzioni disciplinari sono sempre TEMPORANEE e ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno.
- Vanno inserite nel fascicolo personale e seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola all'altra o nel passaggio da un grado all'altro
- Non costituiscono di per sé «dati sensibili»
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica

D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 – 5
Le modifiche introdotte dall'art. 1 al DPR 249 – art. 4 c. 6 e c. 7

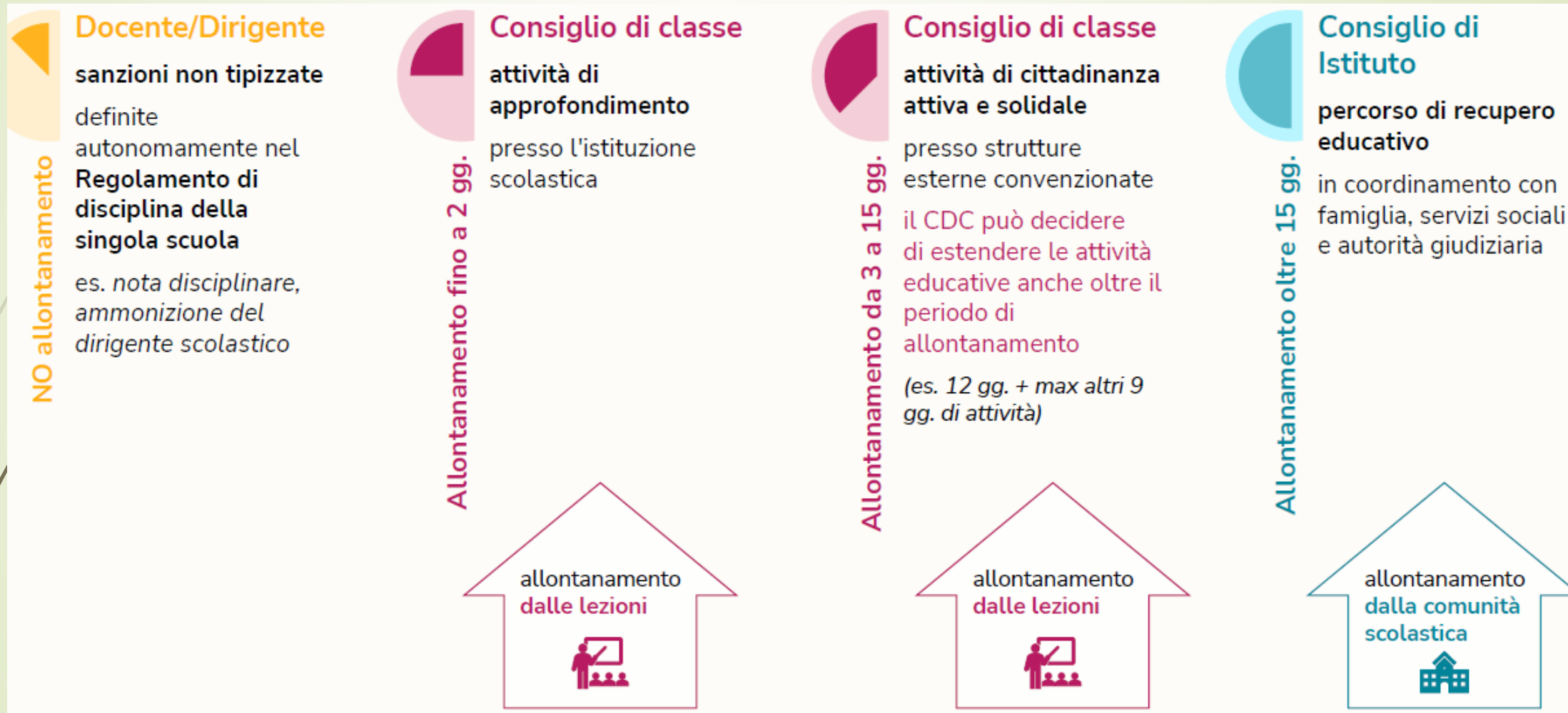
*In rosso e corsivo
le modifiche.*

Art. 4, co. 6: Le sanzioni ~~e i provvedimenti~~ che comportano allontanamento ~~dalla comunità scolastica~~ **dalle lezioni** sono adottati dal **consiglio di classe**. Le sanzioni che comportano l'allontanamento **dalla comunità scolastica** superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal **consiglio di istituto**.

Art. 4, co. 7: Il temporaneo allontanamento dello studente ~~dalla comunità scolastica~~ **dalle lezioni** può essere disposto solo in caso di **gravi o reiterate infrazioni disciplinari**, per periodi non superiori ai quindici giorni.

D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 – 6

TIPOLOGIA DELLE SANZIONI



D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 – 7

Le strutture esterne: le competenze di MIM e USR

Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'**avviso pubblico**, contenente i requisiti e i criteri definiti dal MIM, predisposto dall'USR competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente

A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo USR, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente i suddetti elenchi

CONVENZIONI CON ALTRI SOGGETTI

(ai sensi dell'art. 7, co. 8-9 del DPR 275/1999)

Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze

- Al sensi dell'art. 4, co. 8-ter, le convenzioni disciplinano:
- il **percorso formativo** personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale
- i tempi
- le modalità
- il **contesto** e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti
- le rispettive **figure di riferimento**

D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 – 8
Esempi di attività di cittadinanza attiva e solidale

Attività in
collaborazione con il
territorio

- Volontariato in associazioni di aiuto
- Aiuto compiti e tutoraggio per ragazzi più piccoli
- Supporto a persone con disabilità
- Progetti di cittadinanza attiva

Attività interne
all'istituzione
scolastica
(con sorveglianza di
un docente)

- Pulizia /ripristino delle suppellettili e degli arredi imbrattati o danneggiati;
- pulizia del giardino e/o delle palestre, ambienti, laboratori (con la sorveglianza del personale);
- supporto ai responsabili della biblioteca (attività di ricerca, riordino archivi, scaffali ...)
- attività di studio a favore della classe
- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;
- attività di tutoraggio nei confronti di altri studenti;
- attività di segreteria, riordino di archivi presenti nella scuola;
- organizzazione di eventi;
- quant'altro riterrà opportuno il Consiglio di Classe.

PARTE SECONDA

MODIFICHE AL DPR 122/2009

INTRODOTTE DAL DPR 135/25

in materia di

valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione

Le novità introdotte al DPR 122/2009: obiettivi chiave del Regolamento

OBIETTIVI

CHIAVE DEL

REGOLAMENTO

- Rafforzare il **rispetto delle regole** attraverso una disciplina più rigida del voto di comportamento.
- Valorizzare l'**autorevolezza** del personale scolastico.
- **Adeguare** il sistema valutativo agli orientamenti normativi più recenti, garantendo coerenza con lo Statuto degli studenti e con l'autonomia scolastica.
- Rafforzare la **valutazione** del comportamento come **componente del risultato scolastico**.
- Prevedere nuove forme di **sanzioni educative** e **misure di recupero** per comportamenti disciplinari non conformi.

Le novità introdotte al DPR 122/2009 in materia di valutazione del comportamento

VOTO INFERIORE A 6	VOTO PARI A 6	VOTO SUPERIORE A 6
SCRUTINIO INTERMEDIO Comporta il coinvolgimento della studentessa /dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato e la produzione di un elaborato critico Art. 7, co. 2-bis e co. 3	SCRUTINIO FINALE Il cdc sospende il giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva. Art. 7, co. 2-ter	SCRUTINIO FINALE Con voto superiore a 6 il c.d.c. delibera l'ammissione alla classe successiva Art. 4, co. 5
SCRUTINIO FINALE Comporta la NON AMMISSIONE alla classe successiva Art. 7, co. 2 e co. 3		

Art. 7, co.1-bis: Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero a.s. e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione.

Quando è possibile deliberare un voto inferiore a 6 in Comportamento

Il consiglio di classe può deliberare, **motivatamente**, l'attribuzione di un voto inferiore a 6 nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto

- per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui
- o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche
- o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

Il voto inferiore o pari a 6 deve essere accuratamente motivato dal cdc

Non è automatico che, a fronte di una sanzione disciplinare, lo studente che è stato allontanato dalle lezioni sia valutato con un'insufficienza nel comportamento.

Infatti i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (art. 4, co. 2 DPR 249/1998)

Se lo studente ha dimostrato durante l'anno, dopo la sanzione, di aver appreso dai propri errori, di avere acquisito un maggior senso di responsabilità e di aver mantenuto rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, il consiglio di classe non può deliberare un voto insufficiente

D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135 – 4
L'elaborato critico di cittadinanza attiva e solidale

**PROGETTO DI
VOLONTARIATO LOCALE**

Proposta di un progetto di volontariato, come organizzare raccolte alimentari o attività di supporto per anziani, riflettendo sull'importanza dell'impegno civico e della solidarietà

**ANALISI DI UN CASO DI
CRONACA**

Analisi di un fatto di cronaca legato a comportamenti antisociali o illegali, con riflessioni sulle dinamiche sociali coinvolte e sulle possibili soluzioni per prevenire tali situazioni

**PROPOSTA DI
MIGLIORAMENTO
SCOLASTICO**

Individuazione di un aspetto della vita scolastica suscettibile di miglioramento, come la gestione dei rifiuti o la promozione di attività inclusive (elaborare piano d'azione dettagliato e sostenibile)

**RICERCA SULLA
COSTITUZIONE ITALIANA**

Approfondimento su specifici articoli della Costituzione, con particolare attenzione a diritti e doveri dei cittadini (collegare tali principi a situazioni concrete vissute o osservate dallo studente)

Quando si discute l'elaborato

Per le classi da prima a quarta: in sede di accertamento del recupero delle carenze formative (DL n. 127/2025, art. 1 co. 5)

Per le classi quinte: in sede di colloquio di esame (OM n. 67/2025, art. 3)

Art. 4, co. 4

I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, commi da 784 a 787, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche, sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati.

La valutazione degli esiti delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento è effettuata dal consiglio di classe, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica

D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135 – 6
Valorizzazione comportamenti positivi

Art. 7, co. 4: Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare (...) iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti e delle studentesse (...).

In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni studenti e alle studentesse che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana

Esempi di valorizzazione
comportamenti positivi:

- Note di merito
- Encomi
- Attestati
-

Valutazione studenti e studentesse con disabilità, DSA, in ospedale

Valutazione
studenti/studentesse
con disabilità – art. 9

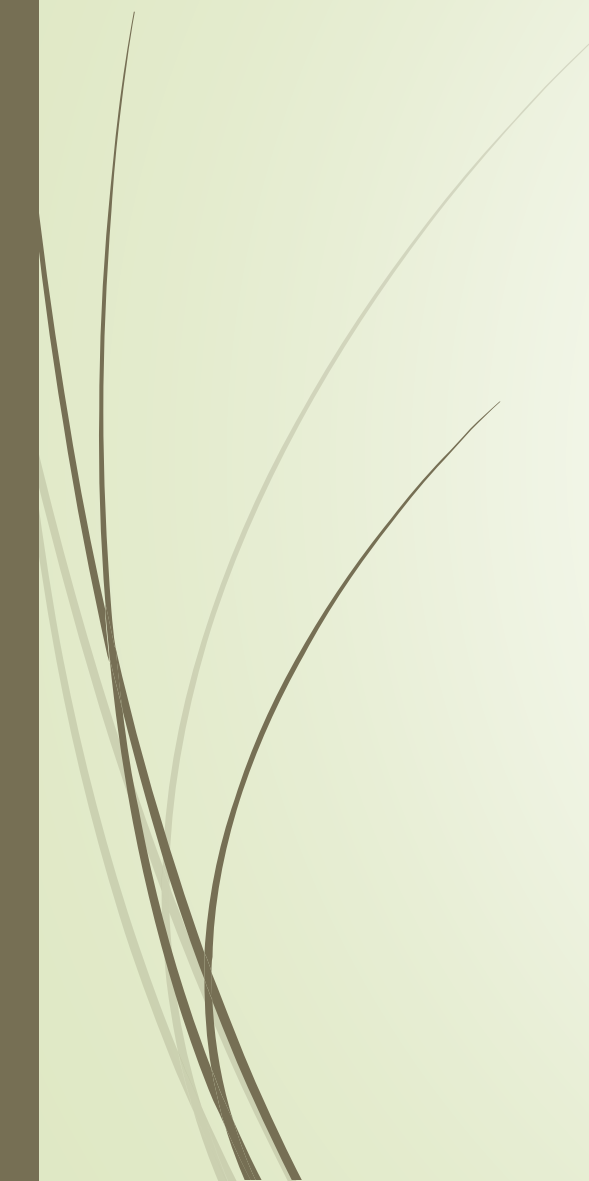
La valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Valutazione
studenti/studentesse
con DSA – art. 10

Per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono coerenti con il P.d.P. predisposto dal consiglio di classe. Per la **valutazione** degli studenti con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano **modalità** che consentono di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle **misure dispensative** e **degli strumenti compensativi** indicati nel piano didattico personalizzato

Valutazione
studenti/studentesse
in ospedale – art. 11

La valutazione delle studentesse e degli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti è effettuata ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62



GRAZIE PER L'ATTENZIONE